



Comune di Simaxis

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(Articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 04.05.2006

IL SINDACO
Dr. Francesco COSSU

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Annarella MISCALI

Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili ed integra le norme di legge che regolano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 .- SOGGETTO PASSIVO.

1. L'Imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria dell'immobile ovvero titolare sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.
3. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3 .- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 4 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO O AREA FABBRICABILE.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente dalla data in cui è utilizzato.
2. Per Area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 art. 9, del D.L. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione così meglio indicato nel successivo articolo.
4. Il Comune su richiesta del contribuente attesta se un'area nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 5 .- TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della

lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 70% del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 165 giornate lavorative.

2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietaricoltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6 .- ESENZIONI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 .- PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere o) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 4° grado comprovato da scrittura privata, anche non registrata, e dalla residenza anagrafica del comodatario.

Art. 8 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 9 .- VALORE AREE FABBRICABILI.

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico comunale, adotta, con scadenza almeno biennale e per zone omogenee, la deliberazione, ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, di determinazione periodica dei valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio; fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n° 504, non si fa luogo ad accertamento di maggior valore qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello di riferimento così predeterminato.
2. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, e che reperi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, può rendere noti tali elementi all'Ufficio Tributi Comunale, che provvederà a richiedere apposita valutazione all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1 si fa luogo ad accertamento di maggior valore nel caso in cui il soggetto passivo abbia già dichiarato o definito per il medesimo anno di imposta e/o per quelli precedenti, a fini comunque fiscali, il valore dell'area in misura superiore almeno del 20% rispetto a quello dichiarato ai fini I.C.I., sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti agli effetti del valore commerciale.

Art. 10 .- FABBRICATI FATISCENTI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 11 .- DICHIARAZIONI.

1. La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quella di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino variazioni nei dati ed elementi dichiarati cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le variazioni intervenute.

2. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 504/92.

Art. 12 .- VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1.I soggetti Passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal comma 2 art. 10, del D.Lgs. 504/92, e successive modifiche.

2. Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.

3.L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati dall'art.3, per anni solari nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per oltre 15 giorni.

4.I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta risulta inferiore a lire 4.000.

Art. 13 .- DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera L), n. 1)

1.Il soggetto interessato è tenuto a dichiarare le variazioni intervenute e, comunque, l'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale tributi, nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in cui si è verificata la stessa variazione.

Art. 14 .- DISCIPLINA DEI CONTROLLI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera L), nn. 2 e 3)

1.I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

2.E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 3 anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3.Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4.La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 15 .- MODALITÀ DEI VERSAMENTI DIFFERIMENTI.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;

d)il versamento tramite il sistema bancario.

I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2 grado e nel caso di suo ricovero ospedaliero documentato nei dieci giorni precedenti, compreso quello di scadenza.

ART. 15/BIS

Aggiornamento/attribuzione del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art.1, della Legge 320/12/2004 n. 311.

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato al competente Ufficio Provinciale del Territorio – prima che il Comune ne faccia richiesta ovvero che l'Agenzia proceda d'ufficio come previsto dal citato comma 336- gli atti di aggiornamento / attribuzione redatti ai sensi dei regolamenti di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701, con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota stabilita per l'anno di competenza, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute. Per le annualità 2006 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite / aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno.
2. La presentazione degli atti di aggiornamento / attribuzione di cui al D.M.701/94, deve avvenire entro il termine perentorio del **29 settembre 2006**. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, entro 30 giorni dalla presentazione degli atti di aggiornamento / attribuzione all'Agenzia del Territorio, attraverso i mezzi di riscossione predisposti dal titolare dell'accertamento e della riscossione.
3. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona al momento dell'accettazione definitiva degli atti di aggiornamento / attribuzione di cui al D.M. 701/94 da parte dell'Agenzia del Territorio.
4. Il titolare dell'accertamento e della riscossione provvede alla verifica dell'indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n.471. In caso di omessa e / o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336, 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

CAPO II

Art. 16 .- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1.E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2.Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3.L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da

parte dell'ufficio.

Art. 17 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 18 .- PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 16 e 17 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 19 .- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un 1/3 .

Art. 20 .- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 19 con le modalità di cui al precedente art. 15.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 2,50% (due e cinquanta per cento) per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 21 .- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 20, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 20.

CAPO III

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 22 .- COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 40% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili verificatesi a seguito dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 23 .- UTILIZZAZIONE DEL FONDO.

1. Le somme di cui al precedente art. 22, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 5 % e il 15%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 5 % e il 10%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 75% e il 90%.

d)La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

Art. 24 .- SANZIONI ED INTERESSI

D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, art. 14

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione da £. 100.000 a £. 500.000. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/4, se , entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve venire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,50% per ogni semestre compiuto a decorrere dagli accertamenti per l'anno 1996.
7. Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di £. 100.000 (diconsi lire centomila).

Art. 25 .- RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 13

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo delle imposte risultanti dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari a 100% di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 26 .- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 art. 16

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile di servizio.
- 2.L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di 60 giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di ¼ della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione.

5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3, e altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

6. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile di servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 27 .- IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 26, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione dei provvedimenti.

Art. 28 .- RAVVEDIMENTO.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente articolo 13;

d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente art. 13 se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del 2,50 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 29 .- NORME ABROGATE.

I. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30 .- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

I. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31 .- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

I. Il presente regolamento entra in vigore non appena espletate le procedure di controllo e di pubblicità previste per legge ed unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 32 .- CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

I. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

Art. 33 .- RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.